

blico Ministero una facoltà nuova, eccezionale e straordinaria che finora non è propria del suo istituto, e che lo snatura.

Signori, forsechè, sopprimendo l'articolo 52, noi veniamo a disarmare di fronte ai posatili abusi il pubblico Ministero di quella legittima azione che in forza delle leggi vigenti possiede? No, inquantochè quando si verificasse la ipotesi di abusi commessi dagli avvocati o dai causidici nell'esercizio del loro ministero, allora, o signori, saremo nel caso dei reati preveduti dal Codice penale, e allora sarà il caso in cui il pubblico Ministero sarà chiamato dal suo ufficio ordinario ad intervenire come rappresentante dell'azione pubblica; ma allora soltanto, quando cioè si verificherà l'ipotesi di un abuso che la legge penale reprime, senza bisogno che noi in questa legge, in questo articolo 53, cerchiamo di provvedere. La legge ha già provveduto, e sono gli articoli 309 e seguenti del Codice penale che, in tale evenienza, armano il pubblico Ministero di tutte quante le podestà che sono proprie del suo istituto.

L'onorevole Piroli e l'onorevole Tegas, ed anche l'onorevole guardasigilli, dicevano: ma quando non si trattasse di abusi che costituiscano un reato contemplato e previsto dagli articoli 309 e seguenti del Codice penale, e che diano luogo per conseguenza all'istituzione di un'azione giuridica, ad un giudizio penale; quando si tratterà di quegli abusi che non sono caratterizzabili come reati, ma che pure possono ledere grandemente l'interesse dei privati, possono nuocere alla dignità, al prestigio, all'onore dell'ordine, in questi casi, se mai fosse in un dato collegio tanto depresso il sentimento della dignità propria, quando prevalessse in un dato collegio la paura di sinistre influenze personali, od altre cagioni che paralizzassero l'azione disciplinare del collegio stesso, in questi casi vorreste voi, dicevano i preopinanti, lasciare esposti i privati alle conseguenze dei temuti abusi?

Ma, signori, in un Governo di pubblicità, in uno Stato, dico, costituito col sistema delle pubblicità, dove è libera la stampa, è possibile supporre che, trattandosi di abusi tali che valgano la pena di essere rivelati come lesivi, più che degli interessi privati, dell'interesse sociale, possano giacere sopiti e celati nel silenzio del collegio? E dimentichiamo noi che il collegio è composto di diverse persone le quali, non tutte certamente, soggiaceranno alla ferula di un pedagogo, di un presidente che possa incutere il timore non so di quali conseguenze funeste pel loro silenzio? Ma in un Governo costituito col sistema della pubblicità codeste obiezioni non

sono ammissibili, inquantochè non sono possibili nel fatto.

L'onorevole guardasigilli diceva: codesti abusi succedono generalmente e non possono succedere altrimenti che davanti ai tribunali. Ora, qual è l'autorità più competente a rilevarli? Qual è l'autorità che può esserne testimone e per conseguenza farsi promotrice delle repressioni opportune? L'autorità giudiziaria. Qui veramente non è dell'autorità giudiziaria propriamente detta che si tratterebbe, qui si tratta del pubblico Ministero, il quale sappiamo che assiste alle udienze; ma io per me non acconsentirei coll'onorevole guardasigilli di attribuire con quest'articolo al personale del pubblico Ministero l'attribuzione alle udienze di vigilare sopra gli atti dei procuratori per farsene delatori ai collegi rispettivi e promuoverne l'azione repressiva; sarebbe una posizione troppo umiliante pel pubblico Ministero, ed io nell'interesse del medesimo non crederei che potesse questa disposizione essere con tanta facilità accettata.

D'altra parte, qualunque sia il valore delle considerazioni fatte, rammentiamo che non ci troviamo davanti all'ipotesi di veri e propri reati, ma unicamente di quelle mancanze di cui il collegio dell'Ordine è solo giudice interno, e di cui nessuna autorità estranea all'Ordine può giuridicamente e giustamente occuparsi.

Che, se mai si trattasse di veri reati, allora, signori, sorge la legge comune, allora si sollevano contro gli abusi gli articoli 309 e seguenti del Codice penale, e si procede secondo il diritto comune.

Per queste ragioni, la Commissione è dolente di dovere star ferma e salda contro tanti attacchi, e dichiara per mio mezzo di non poter recedere dalla sua proposta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io dichiaro in faccia alla Camera che il pubblico Ministero non fa mai il delatore, come è piaciuto all'onorevole Oliva di dire. (*Con calore*) Il pubblico Ministero compie sempre una nobile missione sociale, e non può dirsi che faccia il delatore sorvegliando in pubblico le azioni dei cittadini, e denunziandole perchè siano punite quando sono malvage o contengono un'offesa alla società. Il delatore è colui che nell'ombra, nel silenzio e vilmente tende agguati ai suoi simili, non colui che adempie per legge al nobile mandato di chiedere la punizione dei reati.

Io non permetterò mai che si usi quest'espressione di delatore allorchè si tratta del pubblico Ministero... (*Bene! a destra*)

**OLIVA, relatore.** Domando la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** Io credo che la